



COMUNE DI FORNACE

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38040 - P.ZZA CASTELLO, 1
Tel. 0461/849023 Fax 0461/849384
C.F. e P. IVA 00386100226

REGOLAMENTO DI USO CIVICO

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Fornace, rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul "riordinamento degli usi civici" e cioè delle terre "convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente" saranno godute dagli aventi diritto, con le norme del presente regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del Regolamento alla legge succitata, approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.

ART. 2

Le terre rientranti nella categoria suindicata, e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nei Decreti del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento, emessi in forza dell'art. 42 del R.D. febbraio 1928, n. 332 succitato.

ART. 3

I diritti degli abitanti del Comune di Fornace sulle terre suddette, accertati o riconosciuti dal predetto Commissario, e desunti dal regio decreto, sono i seguenti:
in C.C. FORNACE:

1. pascolo con tutto il bestiame esistente nel Comune, bovini, caprini, ovini, suini, ed equini;
2. diritto di raccogliere nei boschi la legna secca i cascami di legna e lo strame;
3. di percepire la legna da fuoco verso tenue corrispettivo;
4. di percepire il legname da fabbrica a prezzo ridotto;
5. diritti di scavar sabbia e sassi;

in C.C. VALFLORIANA:

per la natura di questi terreni degli usi civici sugli stessi sono quelli del pascolo, del legnatico e dello stramico.

ART. 4

Il godimento dei diritti previsti dal presente regolamento spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune.

ART. 5

Il nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, è costituito da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.

ART. 6

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare dal capofamiglia (intestatario scheda di famiglia).

ART. 7

In conformità al disposto dell'art. 12 della Legge sugli usi civici, per la gestione delle terre suddette saranno osservate le norme stabilite dal Capo II del Titolo IV del R.D. 30.12.1923 n. 3267 sul riordinamento e riforma della legislazione forestale 30 dicembre 1929 n. 3267 e Regolamento 16 maggio 1926 n. 1126.

L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato all'osservanza delle disposizioni predette, e delle vigenti "prescrizioni di massima e di polizia forestale" per la Provincia di Trento, quando si tratti di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.

ART. 8

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata al fabbisogno familiare da un lato e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità compatibilmente con le prescrizioni delle Leggi forestali e del piano economico di sfruttamento dei beni.

Il diritto non potrà eccedere gli usi considerati essenziali come stabilito dall'art. 1021 del C.C. il quale recita "chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia".

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui nel bosco parte I° C.C. Fornace vi fosse carenza di porzioni di legna da ardere in rapporto alle richieste legittime dei censiti, si impegna a garantire il diritto di uso civico alle stesse condizioni della legna esistente in loco, provvedendo all'acquisto di legna da ardere, utilizzando una parte dei proventi della vendita di legname da opera provenienti dal bosco Fornasa in C.C. Valfloriana, gravato da diritto di uso civico a favore della generalità degli abitanti.

ART. 9

L'uso civico è gratuito. Soltanto qualora sussistano le premesse di cui all'art. 46 del Regolamento R.D. 26.02.1928 n. 332 potrà il Comune imporre agli utenti un corrispettivo da stabilirsi con delibera del Consiglio Comunale.

Le erbe, la legna esuberanti a un retto uso da parte degli utenti aventi diritto saranno vendute a profitto del Comune, a parità di prezzo saranno preferiti i cittadini utenti.

I redditi e proventi derivanti dalle vendite saranno utilizzati dal Comune, per il mantenimento e miglioramento dei beni d'uso civico, per la soddisfazione di particolari diritti, spettanti in base alle vigenti norme, e per la costruzione di opere di comune utilità per le generalità degli utenti.

CAPO II
RICHIESTE E CONCESSIONI
RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

ART. 10

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli, dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e nei termini che saranno annualmente stabiliti e resi noti al pubblico.

ART. 11

Le domande degli aventi diritto saranno raccolte dall'Ufficio Comunale, esaminate, discusse e istruite dalla Giunta Municipale.

In casi di particolare gravità la Giunta Comunale potrà valutare l'opportunità di derogare alle norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 12

L'elenco delle domande presentate e delle decisioni adottate dalla Giunta Municipale, sarà pubblicato all'albo pretorio per 8 giorni consecutivi, unitamente ai deliberati della sessione forestale.

Contro i provvedimenti della Giunta Municipale è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale entro 30 giorni dalla pubblicazione.

CAPO III

USO CIVICO DI LEGNATICO

ART. 13

L'autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilirà, sulla scorta del piano economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e di legna da ardere che potranno essere utilizzati nell'annata.

In mancanza di detto piano, o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati, verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità forestale, tenuta presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

La distribuzione della legna da ardere avverrà preferibilmente nei mesi primaverili, con l'obbligo dell'asporto entro dodici mesi successivi alla assegnazione.

Nel caso di rifiuto o mancata asportazione della porzione di legna dopo la estrazione, l'interessato è comunque tenuto al pagamento dell'importo, e perde il diritto alla porzione per l'anno successivo, tranne casi eccezionali, da valutare da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14

Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio saranno esaminate le domande presentate dagli aventi diritto e saranno prese le decisioni in merito.

L'assegnazione del legname da opera avverrà nei seguenti casi:

1. sistemazione e riparazione di tetti di case e di rustici esistenti;
2. realizzazione di nuove costruzioni (deve trattarsi solo della prima casa);
3. costruzione di porte, finestre e pavimenti;
4. costruzione di stalle e fienili;
5. costruzione di scale esterne e poggioli;
6. realizzazione di recinzioni.

ART. 15

La Giunta Municipale qualora lo ritenga opportuno, avrà il diritto di eseguire gli accertamenti ritenuti utili, per verificare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, avvalendosi di verifiche da parte degli Uffici Comunali.

ART. 16

Una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto, e su richiesta dell'Amministrazione Comunale l'Autorità forestale determinerà i quantitativi dei prodotti legnosi che potranno essere posti in vendita, tenuta presente la ripresa boschiva prevista dal piano economico.

ART. 17

La determinazione delle zone dove e delle modalità con cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive, è di esclusiva competenza dell'Autorità Forestale e pertanto

l'Amministrazione Comunale sulla base delle decisioni adottate in sessione forestale, dovrà farne richiesta alla predetta Autorità.

ART. 18

L'Autorità Forestale o altro tecnico forestale incaricato una volta ricevute le richieste da parte del Comune, di cui all'art. precedente – a spese del richiedente – procederà agli assegni boschivi in una o più zone cercando di conciliare gli interessi degli utenti con quelli della conservazione e miglioramento boschivo.

Negli assegni si dovranno tener possibilmente distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno) da quello della vendita al commercio (uso commercio).

ART. 19

Una volta che il materiale legnoso sia stato tagliato, l'Amministrazione Comunale procederà, a mezzo dei propri organi, alla misurazione dei quantitativi richiesti e concessi ai singoli utenti dalla Giunta Municipale.

Per il legname da opera per uso interno ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta con la indicazione del materiale distribuito e misurato.

Questa bolletta giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso.

ART. 20

L'Amministrazione Comunale con apposita delibera, stabilirà l'eventuale corrispettivo di cessione agli utenti della legna da ardere (porzione) e quello del legname da opera al metro cubo.

Detto corrispettivo dovrà essere determinato in conformità all'art. 9 del presente Regolamento.

ART. 21

Sulla base dei quantitativi concessi ai singoli e ai corrispettivi stabiliti con delibera di cui all'articolo precedente, il Comune compilerà ogni anno il ruolo legnatico e quindi procederà alla esazione nei modi e termini stabiliti per le entrate comunali.

ART. 22

Per l'esercizio di un industria, commercio o per altri scopi speculativi che eccedono l'ordinaria manutenzione o il fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non verrà concessa legna da ardere, né legname da costruzione per uso interno.

ART. 23

La legna e il legname o altro materiale accordato per uso interno, dovranno essere utilizzati allo scopo cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale.

In caso di trasgressione alle norme del presente articolo, l'Amministrazione applicherà il prezzo di stima per uso commerciale fissato all'atto dell'assegno da parte dell'Autorità Forestale.

ART. 24

Chiunque intende trasportare fuori dal Comune prodotti boschivi di qualsiasi genere (legname, legna, stame, corteccia, piante di ogni specie ed età) deve munirsi di dichiarazione, scritta e firmata dal custode forestale e controfirmata dal Sindaco, che dichiari la legittimità della provenienza e la regolare utilizzazione dei prodotti stessi in conformità alle norme del presente Regolamento.

Tale dichiarazione dovrà sempre accompagnare il materiale durante il trasporto.

ART. 25

La sorveglianza sull'effettivo impiego e destinazione dei prodotti assegnati è devoluta alla Giunta Municipale che potrà avvalersi dell'opera del custode forestale o dell'Ufficio Tecnico.

Potrà anche essere chiesto, se ritenuto necessario, l'ausilio dell'Autorità forestale.

ART. 26

Gli aventi diritto potranno usufruire della legna raccogliaticcia esistente nei boschi.

Per legna raccogliaticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo, in stato di oltrepassata stagionatura.

ART. 27

Per l'asportazione di piante secche in piedi o atterrate o in stato di deperimento, come per i rimasugli di taglio uso commercio, dovrà chiedersi apposita autorizzazione, che verrà concessa dal Comune.

ART. 28

L'asportazione delle piante e del materiale di cui all'articolo precedente, verrà disciplinata dal custode forestale, al quale pertanto, gli utenti dovranno sempre esibire l'apposita licenza, al fine di facilitare il controllo sulle persone che si recano nei boschi e sui prodotti asportati.

CAPO IV USO CIVICO DI PASCOLO

ART. 29

I territori pascolativi del demanio comunale sono aperti all'uso civico di pascolo degli aventi diritto a termine di legge e del presente Regolamento.

L'esercizio del pascolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'apposito vigente Regolamento redatto ai sensi dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

ART. 30

Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali i terreni demaniali boscati, nei quali i boschi siano stati sottoposti a tagli generali o parziali o in ricostituzione perché molto radi, deperenti o danneggiati dagli incendi e sottoposti al bando dell'Autorità forestale.

ART. 31

Le zone di terreno, bandite al pascolo dall'Autorità forestale saranno rese note con avviso del Sindaco, da pubblicarsi per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio e da tenersi poi estensibili ad ogni richiesta negli uffici comunali.

La Giunta Comunale stabilirà di anno in anno le modalità di godimento delle zone a pascolo.

Gli utenti che intendono usare i pascoli devono prenotare entro febbraio di ogni anno, i capi che pascoleranno i terreni di uso civico.

Il pascolo delle capre, pecore, e bovini potrà esercitarsi secondo i termini dell'art. 68 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per la Provincia di Trento.

ART. 32

Il pascolo delle capre è regolato dal R.D.L. 16 gennaio 1927 n. 100 modificato dalla Legge 3 luglio 1930 n. 1080 e dall'art. 129 del T.U. sulla finanza locale.

ART. 33

Sulla base delle determinazioni stabilite nella Sessione forestale la Giunta Municipale fissa annualmente, per ogni capo famiglia, ed in rapporto alle necessità della stessa, il numero dei capi ammessi al pascolo.

CAPO V USO CIVICO DI STRAMATICO

ART. 34

Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame nei boschi comunali per il proprio fabbisogno devono farne richiesta all'Amministrazione Comunale.

ART. 35

La raccolta dello stame dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli artt. 18 e 19 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore nella Provincia di Trento.

Le infrazioni saranno punite a mente delle suddette prescrizioni.

ART. 36

La raccolta di semi forestali, trementina, resine è regolata dagli artt. 17 e 21 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Gli utenti che intendono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra, dovranno presentare domanda al Sindaco che sentita l'Autorità Forestale, prenderà le decisioni di competenza.

ART. 37

La raccolta di funghi, fragole, lamponi, bacche e asparagi per uso proprio familiare, è libera a tutti gli aventi diritto, essa però dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo e in special modo alle colture forestali.

Si dovrà comunque tenere conto delle leggi provinciali in materia.

La caccia della selvaggina dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti leggi statali e provinciali in materia.

CAPO VII
ALTRI DIRITTI DI USO CIVICO

ART. 38

Il diritto di estrarre sabbia e sassi dovranno essere di volta in volta autorizzati dal Comune sentita l'Autorità forestale a mente degli art. 71 e 72 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

Tale diritto non è esercitabile all'interno dell'area estrattiva tenendo conto della sospensione dello stesso all'interno dell'area e del fatto che l'attività estrattiva è disciplinata dalla L.P. 6/80 e s.m.

CAPO VIII PENALITA'

ART. 39

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita nella misura e nei modi previsti dall'art. 106 della legge comunale e provinciale, approvata con R.D. 3 maggio 1934 n. 383, purché le trasgressioni stesse non siano previste da leggi regolamenti speciali o violazioni del Codice Civile, oltre il risarcimento dei danni verso la parte lesa.

ART. 40

L'avente diritto che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 28, oltre le penalità di cui all'art. precedente, è passibile del sequestro del materiale che sarà restituito al Comune.

ART. 41

I verbali delle contravvenzioni al presente regolamento, elevate dagli organi di vigilanza, saranno trasmessi al Sindaco ed una copia degli stessi verrà inviata per conoscenza all'Ufficio forestale retto da Ispettore competente per territorio.

ART. 42

Per infrazioni alle disposizioni della legge forestale 30 dicembre 1923 n. 3267 e del regolamento delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" le denunce e il risarcimento dei danni, seguiranno la procedura stabilita dalla succitata legge e dal relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio 1926 n. 1126.

ART. 43

Per i boschi che vengono goduti secondo un regolare Piano economico boschivo, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad accantonare le somme necessarie per l'esecuzione del piano di coltura annesso al piano.

Tali somme serviranno per l'esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione del demanio silvo forestale comunale.

ART. 44

L'accantonamento di cui sopra dovrà essere, di volta in volta versato dal Comune al Fondo Forestale Provinciale ai sensi della Legge 23 novembre 1978 n. 48, che lo terrà a disposizione dell'autorità Forestale per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente.

ART. 45

Gli organi dell'Autorità forestale, i custodi comunali, gli agenti comunali, sono incaricati della vigilanza ed applicazione del presente regolamento.